

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2010, n. 470.

**Decreto ministeriale 6 agosto 2008. Fondo per le non autosufficienze e legge 27 dicembre 2006, n. 296, fondo per le famiglie. Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse, capitoli H41131 e H41132.**

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali e Famiglia;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1/2002 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

VISTA la Legge 28 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la Legge Regionale 24 dicembre 2009, n. 31 concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010";

VISTA la Legge Regionale 24 dicembre 2009, n. 32 concernente "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010";

VISTA la DGR 1018 del 23 dicembre 2009 recante "Bilancio annuale e pluriennale 2010-2012. Approvazione documento tecnico (art. 17, comma 9 e 9 bis legge regionale 20 novembre 2001, n.25)";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTA la legge 21 maggio 1998, n. 162 recante "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave";

VISTO in particolare l'articolo 39, comma 2, lettera l-bis) e l-ter) della legge n. 104 del 1992, così come modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge n. 162 del 1992, che prevede che le Regioni possano:

- a) provvedere alla programmazione di interventi di sostegno alla persona e familiari come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale;

- b) disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale, nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati;

VISTA la legge regionale 23 novembre 2006, n. 20 concernente "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza";

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 20/2006 vengono finanziati con le risorse del fondo:

- a) specifici interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per anziani non autosufficienti, allo scopo di evitare il ricovero in strutture residenziali;
- b) servizi di sollievo alla famiglia, per affiancare i familiari che accudiscono la persona non autosufficiente ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro e anche nei periodi di temporanea impossibilità di accudire la persona non autosufficiente;
- c) dimissioni ospedaliere protette per soggetti temporaneamente non autosufficienti e non in grado di organizzare in modo autonomo il rientro al proprio domicilio e la continuazione delle cure, mediante l'organizzazione di interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, programmati in base ad una valutazione complessiva dei bisogni di tali soggetti;
- d) assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per i soggetti non autosufficienti con patologie cronico-degenerative;
- e) interventi di sostegno alla persona disabile non autosufficiente ed alla famiglia, attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore e anche nelle giornate festive e prefestive;
- f) programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati, previa verifica del titolo professionale dell'operatore prescelto in relazione alle prestazioni da erogare;
- g) interventi economici straordinari per concorrere ai costi di deistituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, dei disabili non autosufficienti e di qualsiasi altro soggetto non autosufficiente";

VISTO altresì, l'articolo 4 della l.r. 20/2006 per il quale la Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi del proprio piano socio-assistenziale, stabilisce con propria deliberazione, su proposta dell'assessore competente in materia di servizi sociali:

- a) "le fasce della non autosufficienza e le corrispondenti misure assistenziali differenziate in relazione ai differenti livelli di disabilità;
- b) i criteri e le modalità per regolamentare l'accesso alle misure assistenziali, tenendo conto anche delle condizioni economiche dell'assistito;
- c) gli obiettivi e le priorità d'intervento;
- d) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo, sulla base di quote capitarie ponderate tra gli ambiti territoriali di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c) della l.r. 38/1996;

- e) le linee guida per la formulazione dei piani distrettuali di cui all'articolo 5 e per la relativa attuazione;
- f) le modalità per la verifica dei servizi e degli interventi attivati con le risorse del Fondo, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e della Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap di cui alla legge regionale 3 novembre 2003, n. 36”;

**VISTO** l'articolo 5 della L.R. 20/2006 che prevede che gli interventi ed i servizi di cui all'articolo 3 sono inseriti in un documento denominato “piano distrettuale per la non autosufficienza”;

**VISTA** la DGR 601/2007 concernente “Art. 4 della L.R. 20/2006. Fondo regionale per la non autosufficienza. Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse del fondo ed indirizzi della Regione per la realizzazione degli interventi e dei servizi per le persone non autosufficienti. Approvazione delle linee guida per l'utilizzazione delle risorse”;

**VISTO** il D.M. 06/08/2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche della famiglia che, in sede di riparto, destina alla Regione Lazio per l'anno 2009 la somma di € 34.557.901,31;

**VISTE** le finalità dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del D.M. 06/08/2008 e, cioè, l'attivazione o rafforzamento di servizi socio-sanitari e socio assistenziali con riferimento prioritario alla domiciliarità, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente;

**CONSIDERATO** che le finalità del sopracitato Decreto vengono realizzate in ambito regionale, attraverso l'attuazione dei piani per la non autosufficienza secondo quanto previsto dalla L.r. 20/2006, art. 3 già citato;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. D0976 del 05.03.2010 “Case Famiglia per soggetti con handicap grave avviate ai sensi del D.M. 470/2001 e Casa Famiglia per disabili adulti Centro Insieme Uguali di Rocca Priora, Assegnazione prima quota risorse per la continuità di gestione per l'anno 2010”, che realizza la previsione dell'articolo 2, comma 2, del D.M. 06/08/2008 e, cioè, che le risorse stanziare dal Decreto Ministeriale sono destinate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-assistenziale e sono aggiuntive alle risorse già destinate alle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

**VISTA** la DGR 946 del 12/12/2008 concernente “Articolo 1, comma 1251 lettera c bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Sperimentazione di interventi per favorire la permanenza o il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture socio-sanitarie. Approvazione linee programmatiche per l'utilizzazione dei finanziamenti statali assegnati nel 2008” che:

- approva le linee programmatiche per l'utilizzazione delle risorse assegnate alla Regione con decreto del Dipartimento per le politiche della Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 9 settembre 2008, pari ad Euro 2.150.105,93, capitolo H41132;
- destina le risorse finanziarie agli interventi a favore di non autosufficienti di cui all'art 3 l.r. 20/2006;
- assegna i finanziamenti al Comune di Roma e ai Comuni ed enti capofila di Distretto che, in accordo con i Comuni presenti nel Distretto, attueranno gli interventi nell'ambito dei piani distrettuali per la non autosufficienza di cui alla l.r. 20/2006;

RITENUTO di dover destinare la somma complessiva di € 15.500.105,93, di cui € 13.350.000,00 sul capitolo H41131 e € 2.150.105,93 sul capitolo H41132 per gli interventi e servizi per le persone non autosufficienti, prioritariamente con interventi e servizi a favore della domiciliarità da realizzarsi nei piani distrettuali per la non autosufficienza;

VISTA la DGR 405 del 30/03/2008 concernente "Definizione di un termine unico di presentazione dei piani distrettuali di zona integrati dalle programmazioni di interventi di lotta alla droga, dei piani distrettuali per la non autosufficienza e dei piani distrettuali di intervento in favore dei piccoli Comuni. Modifica della DGR 601/2007. Piano distrettuale per la non autosufficienza RI3: ammissione a valutazione", che stabilisce il termine di presentazione dei piani da parte dei Distretti entro il 15 ottobre;

RITENUTO in considerazione della data di approvazione del presente provvedimento differire i termini di presentazione da parte del Comune di Roma e dei Comuni o enti capofila di distretto dei piani di intervento citati in precedenza e, quindi, di dover eccezionalmente indicare il 30 novembre 2010 come termine di presentazione dei piani distrettuali per la non autosufficienza per l'anno 2010, in analogia a quanto previsto dalla DGR n. 433 del 08/10/2010;

RITENUTO opportuno che:

- le risorse per gli interventi e servizi per le persone non autosufficienti, secondo la definizione di cui al punto 1 dell'Allegato A della DGR 601/2007, vengano ripartite a livello distrettuale secondo i criteri espressi al punto 4 della DGR 601/2007, sulla base degli ultimi dati disponibili forniti dall'ISTAT e dall'INPS;
- le stesse siano erogate dopo la verifica della coerenza dei piani distrettuali redatti e presentati sulla base delle linee guida di cui all'Allegato A della suddetta DGR;

All'unanimità

## **DELIBERA**

Per le motivazioni indicate in premessa, che integralmente si richiamano:

1. di destinare la somma complessiva di € 15.500.105,93, di cui € 13.350.000,00 sul capitolo H41131 e € 2.150.105,93 sul capitolo H41132 esercizio finanziario 2010 per gli interventi e servizi per le persone non autosufficienti, prioritariamente con interventi e servizi a favore della domiciliarità da realizzarsi nei piani distrettuali per la non autosufficienza;
2. che, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 20/2006 vengono finanziati con le risorse del fondo:
  - a) specifici interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per anziani non autosufficienti, allo scopo di evitare il ricovero in strutture residenziali;
  - b) servizi di sollievo alla famiglia, per affiancare i familiari che accudiscono la persona non autosufficiente ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro e anche nei periodi di temporanea impossibilità di accudire la persona non autosufficiente;
  - c) dimissioni ospedaliere protette per soggetti temporaneamente non autosufficienti e non in grado di organizzare in modo autonomo il rientro al proprio domicilio e la continuazione delle cure, mediante l'organizzazione di interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, programmati in base ad una valutazione complessiva dei bisogni di tali soggetti;
  - d) assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per i soggetti non autosufficienti con patologie cronico-degenerative;
  - e) interventi di sostegno alla persona disabile non autosufficiente ed alla famiglia, attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore e anche nelle giornate festive e prefestive;
  - f) programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati, previa verifica del titolo professionale dell'operatore prescelto in relazione alle prestazioni da erogare;
  - g) interventi economici straordinari per concorrere ai costi di deistituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, dei disabili non autosufficienti e di qualsiasi altro soggetto non autosufficiente”;

3. di differire i termini di presentazione da parte del Comune di Roma e dei Comuni o enti capofila di distretto dei piani di intervento citati in precedenza e, quindi, di dover eccezionalmente indicare il 30 novembre 2010 come termine di presentazione dei piani distrettuali per la non autosufficienza per l'anno 2010, in analogia a quanto previsto dalla DGR n. 433 del 08/10/2010;
4. che le risorse per gli interventi e servizi per le persone non autosufficienti, secondo la definizione di cui al punto 1 dell'Allegato A della DGR 601/2007, vengano ripartite a livello distrettuale secondo i criteri espressi al punto 4 della DGR 601/2007, sulla base degli ultimi dati disponibili forniti dall'ISTAT e dall'INPS e che le stesse siano erogate dopo la verifica della coerenza dei piani distrettuali redatti e presentati sulla base delle linee guida di cui all'Allegato A della suddetta DGR.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.